

CIRCOLARE N° 7 DEL 31/03/2023

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, n. 76 il Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34 (Decreto “Bollette”) – in vigore dal 31 marzo 2023.

Riteniamo utile fornire una sintesi che potrebbe essere di Vostro interesse:

NOVITÀ FISCALI

Viene introdotta una nuova definizione agevolata.

In particolare, viene disposto che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili con le stesse modalità previste dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 180 e 181, legge n. 197/2022), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Sono ammesse alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 anche le controversie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi di cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Inoltre, per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo decreto è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni della legge di Bilancio. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata.

Sono differite le scadenze fissate dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) al 31 marzo 2023 del versamento:

- della prima rata (pari a 100 euro) per sanare le violazioni formali, in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP: la nuova scadenza viene fissata al 31 ottobre 2023; resta confermata la seconda rata da versare entro il 31 marzo 2024;
- della prima rata per fruire del ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti: in questo caso la scadenza slitta al 30 settembre 2023 e le rate successive alla prima vanno versate rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

Sono modificate anche le scadenze previste per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 17)

Modifica ai termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale (art. 19)

Definizione delle liti tributarie (art. 20)

<p>versate integralmente secondo le modalità e i termini previsti dai vari istituti della c.d. “tregua fiscale” introdotti dalla Legge di Bilancio 2023.</p> <p>Il contribuente deve dare immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.</p> <p>Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle predette comunicazioni, sino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute, ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.</p>	
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE	
<p>Si prevede che siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), per il secondo trimestre 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 28 dicembre 2007; • la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all’art. 3 comma 9 del DL 185/2008. • Si specifica a tal proposito che il DM 28 dicembre 2007 ha istituito un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici residenti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute disponendo che, ai fini dell’individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico titolari ad accedere al bonus, si faccia riferimento all’ISEE. <p>Prorogata anche al secondo trimestre 2023 l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali. L’agevolazione concerne le forniture contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. L’aliquota IVA del 5% si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alla somministrazione di energia termica prodotta con gas metano. Confermato, anche per il secondo trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote relative agli altri oneri generali di sistema nel settore del gas.</p> <p>Viene introdotto un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso di elevati prezzi del gas. Si prevede che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri per l’assegnazione del contributo.</p> <p>Sono prorogati i contributi straordinari in favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas anche per il secondo trimestre 2023.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017 (“energivore”) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento 	<p>Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas (art. 1)</p> <p>Riduzione IVA e azzeramento oneri generali nel settore gas (art. 2)</p> <p>Contributo in quota fissa (art. 3)</p> <p>Tax credit energia elettrica e gas (art. 4)</p>

del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 è riconosciuto un bonus, sotto forma di credito d'imposta, del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;

- alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (“non energivore”) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10% per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 dicembre 2023.

I suddetti detti crediti non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Infine, i crediti sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

Sono introdotte alcune modifiche in merito alla determinazione del reddito complessivo ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo dovuto per il 2023, di cui all'art. 1, commi 115-119, della Legge di Bilancio 2023.	Contributo di solidarietà sulla produzione di energia elettrica e gas (art. 5)
---	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani